

N. R.G. 3524/2011



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Luisa Pugliese
ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3524/2011**
promossa da:

..... con il patrocinio dell'avv. e
dell'avv. CAMPILONGO ANTONIO, elettivamente domiciliato in VIA
..... 40125 BOLOGNA presso il difensore

RICORRENTE

contro

INPS e SCCI SPA, elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI 6 40121
BOLOGNA presso il difensore

RESISTENTE

In punto a: accertamento insussistenza obbligo contributivo

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti.

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della
decisione**

Con ricorso depositato in data 12.9.2011 , nella
persona del legale rappresentante pro tempore, proponeva
opposizione, previa sospensione, al verbale di accertamento



redatto in data 20.7.2011, notificatole in data 26.7.2011 con cui l'INPS aveva contestato all'opponente, che operava in subappalto in edilizia, l'asserito impiego di diversi operai senza alcuna regolarizzazione del rapporto di lavoro; in particolare gli ispettori avevano accertato che

avevano lavorato, per i giorni indicati nel verbale, senza risultare iscritti nei libri contabili dell'azienda. La ricorrente eccepiva preliminarmente la nullità dei verbali ispettivi INPS per omessa notifica del verbale di primo accesso e per grave incompletezza, concludendo che a tali inadempienze conseguiva la invalidità della procedura sanzionatoria amministrativa per vizio di legittimità derivante dalla violazione dell'art. 13 comma 1 del D.LGS. n. 124/2004 e la nullità del verbale per infondatezza e mancanza di supporto probatorio; nel merito chiedeva che, previo accertamento dell'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con

fosse annullato il verbale opposto.

Si costituivano INPS e SCCI spa, contestando le ragioni dell'opponente e chiedendo l'integrale rigetto.

Dopo l'espletamento della prova testimoniale, la causa veniva discussa e decisa all'udienza del 14.1.2015 con sentenza contestuale trasmessa in via telematica unitamente al verbale di udienza.

Ciò premesso devono essere in primo luogo respinte le eccezioni preliminari di nullità, essendo rivolte ad un atto interno dell'amministrazione che ha effettuato l'accesso, per mezzo dei propri ispettori, che è del tutto privo di rilevanza esterna.

Nel merito, l'INPS ha contestato alla società ricorrente la mancata regolarizzazione contributiva e previdenziale quali lavoratori subordinati di

disposta dall'Istituto in seguito all'ispezione del 4.2.2011



svolta dalla DPL di Bologna, su segnalazione della Polizia Municipale, in merito alla presenza di lavoratori non in regola presso un cantiere sito in via della Fornace. Al fine di stabilire se sia intercorso tra i suddetti lavoratori e la ricorrente un rapporto lavorativo secondo le caratteristiche proprie del lavoro subordinato o autonomo occorre esaminare in quale modo si siano atteggiati in concreto i rapporti di lavoro oggetto dell'accertamento. Occorre quindi accertare, al fine di stabilire la sussistenza o meno di un rapporto di lavoro subordinato, se il lavoratore risulta inserito stabilmente nell'organizzazione produttiva, è assoggettato al potere organizzativo del datore di lavoro e non corre alcun rischio di impresa; le caratteristiche suddette devono coesistere, nel senso che, ove manchi una sola di esse, non può configurarsi un rapporto di lavoro subordinato. Incombe sull'INPS l'onere di provare i fatti posti alla base dell'accertamento ispettivo.

Ciò posto, l'INPS non ha assolto il suddetto onere probatorio: ed infatti, le circostanze riferite dall'ispettore della DPL che ha effettuato l'accertamento ispettivo e di cui questi aveva conoscenza diretta non hanno trovato riscontro nell'ulteriore istruttoria svolta nel processo, da cui non è emerso in modo univoco che i lavoratori [redacted] lavorando presso il cantiere la Fornace; è emerso invece univocamente che [redacted] e [redacted] hanno lavorato alle dipendenze della [redacted] srl esclusivamente nel periodo regolarizzato. Pertanto, non essendo stata fornita in giudizio dall'INPS la prova della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e [redacted], [redacted] con riferimento alle giornate indicate nel verbale impugnato, il suddetto verbale viene integralmente annullato.

Le spese di causa, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.



P.Q.M.

IL GIUDICE

1. accerta l'inesistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e

e,
pertanto, annulla il verbale di accertamento INPS del 20.7.2011, notificato alla ricorrente in data 26.7.2011;

2. condanna l'INPS alla rifusione delle spese del processo che liquida in € 1200,00 oltre spese forfettarie, IVA e CPA.

Bologna, 14.1.2015

IL Giudice

Dott.ssa Maria Luisa Pugliese

